

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 758

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAPPUZZO, DI BENEDETTO, VENTRE,  
BALLESI, INZERILLO, PERINA, GENOVESE, INNOCENTI, TANI,  
SANTALCO, PULLI, PISTOIA, PARISI Francesco, NAPOLI e  
BERNASSOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1992**

---

**Riordino e rivalutazione delle pensioni connesse con le  
decorazioni dell'Ordine militare d'Italia**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 9 gennaio 1956, n. 25, prevedeva, a favore dei decorati dell'Ordine militare d'Italia, una pensione annua nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1953, n. 259, e precisamente:

- lire 35.000 per il grado di cavaliere;
- lire 40.000 per il grado di ufficiale;
- lire 45.000 per il grado di commendatore;
- lire 50.000 per il grado di grande ufficiale;
- lire 55.000 per il grado di cavaliere di gran croce.

Da allora, sino alla recente legge 27 giugno 1991, n. 199, che ha rivalutato gli assegni concessi per le medaglie al valor militare (l'assegno annesso alla medaglia d'oro è stato portato da lire 40.000, come stabilito dalla legge n. 259 del 1953, a lire 4.500.000), la pensione connessa al grado di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia è rimasta nella misura di lire 600.000 annue, stabilita dall'ultima rivalutazione avutasi con legge 24 marzo 1986, n. 90. Ci troviamo, quindi, di fronte alla palese disparità tra una rivalutazione, rispetto agli importi iniziali, di circa diciotto volte per l'assegno relativo al grado di cavaliere dell'Ordine militare d'Italia e di circa centocinquanta volte per l'assegno concesso per la medaglia d'oro.

Dal raffronto tra le misure vigenti per le due specie di decorazioni emerge, in valore assoluto, un capovolgimento dei rapporti ordinari con conseguente sperequazione nei confronti delle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia.

In passato, infatti, i decorati dell'Ordine militare d'Italia hanno sempre goduto di un assegno straordinario annuo maggiore rispetto a quello attribuito alle medaglie d'oro.

Tale situazione è stata rilevata ed evidenziata in sede di esame e approvazione dei disegni di legge n. 73 e n. 320 (divenuti legge n. 199 del 1991) presso la 4<sup>a</sup> Commissione (Difesa) del Senato. Nella seduta del 19 giugno 1991 si concordava sull'opportunità di estendere, quanto prima, ai decorati dell'Ordine militare d'Italia benefici analoghi a quelli che si stavano approvando per i decorati al valor militare.

Fissando l'importo dell'assegno relativo al grado di cavaliere pari a quello stabilito dalla legge n. 199 del 1991 per la medaglia d'oro (lire 4.500.000) e lasciando la proporzionalità esistente tra le varie classi di decorazione nell'ambito dell'Ordine militare d'Italia, i nuovi importi rivalutati sono quelli indicati all'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge.

Così operando, si verrebbe a sanare una situazione che riguarda soltanto ventidue ufficiali delle tre Forze Armate, di classi quasi tutte comprese tra il 1894 e il 1917 (ad eccezione di due), tutti decorati con il grado di cavaliere, e trenta pensioni di reversibilità per gli aventi causa di altrettanti cavalieri deceduti.

Pertanto, si sottopone all'approvazione il presente disegno di legge inteso, oltre che a rivalutare le pensioni straordinarie connesse con le decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, ad esonerarle da aggravii fiscali ed a renderle interamente reversibili agli aventi titolo, come avviene per gli assegni relativi alle decorazioni al valor militare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

- a) per il grado di cavaliere, lire 4.500.000;
- b) per il grado di ufficiale, lire 5.000.000;
- c) per il grado di commendatore, lire 5.100.000;
- d) per il grado di grande ufficiale, lire 5.200.000;
- e) per il grado di cavaliere di gran croce, lire 5.300.000.

2. La pensione straordinaria di cui al comma 1 è esente da ogni imposizione fiscale ed è devoluta, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, a favore dei congiunti dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della decorazione, fermo restando il diritto a favore dei genitori, dei collaterali ed assimilati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313.

## Art. 2.

1. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 211.800.000 per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.